

Azienda Speciale Farmacie Comunali Brugherio

Sede Legale: Piazza C. Battisti, 1 - Brugherio - Capitale Sociale: € 108.455,95
Registro delle Imprese N. 03360950962 – R.E.A. della C.C.I.A.A. di Monza e della Brianza Nr. 1265247
Ufficio Amministrativo: Piazza Giovanni XXIII, 3/6 – Tel. 039/884079 – Fax. 039/2872645
Codice Fiscale – Partita Iva : 03360950962

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Rinnovato in data 27/12/2012

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8

23 GIU. 2008

Prot. Generale: 44

Contratto Integrativo Aziendale

Azienda Speciale Farmacie Comunali Di Brugherio

In data 9 giugno '08 presso la sede dell' Azienda Farmacie Speciale di Brugherio

tra

l' ASF Brugherio con sede in via Giovanni XXIII, 1 rappresentata dal Presidente Fumagalli Marco e il Direttore di Azienda D.ssa Ornella Sala

e

la Filcams-Cgil D.ssa Protopapa Antonella e la RSA D.ssa Nadia Radice

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti ASF Brugherio, dando in tal modo attuazione all'art. 57 del vigente CCNL.

Premessa

Le Parti con la presente contrattazione integrativa intendono creare le condizioni ottimali per la realizzazione di una gestione economica positiva dell'Azienda, un miglioramento del servizio per l'utenza ed un miglioramento delle condizioni di lavoro, normative ed economiche delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Azienda.

Art. 1 Relazioni sindacali e diritti di informazione

Le Parti confermano il modello di relazioni sindacali attuale e ampliano i diritti di informazione in merito a :

- annualmente sui dati relativi al personale occupato e all'andamento economico dell'Azienda;
- prospettive di sviluppo del servizio con particolare riferimento ai programmi di investimento e di incremento delle attività aziendali;
- tempestivamente nell'eventualità di modificazioni societarie;
- periodicamente sui dati relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale, sia per i corsi organizzati all'interno che all'esterno dell'Azienda;
- periodicamente in merito ai processi di modifica ed innovazione organizzativa, se incidenti sulla qualità e quantità dell'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

Art. 2 Concessione di appalto di servizio

Le Società cui sono o saranno assegnati appalti saranno impegnate ad applicare il regolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al loro settore merceologico, nei confronti del personale dipendente e si dovranno impegnare al rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche; impegni formalmente inclusi nei relativi contratti/capitolati d'appalto; la sottoscrizione del presente verbale di fatto assolve alla consegna della fotocopia dello stralcio relativo a tali impegni, di tali contratti/capitolati per gli appalti considerati.

Art. 3 Organico

Le Parti, nel corso della vigenza del presente contratto integrativo aziendale, in base all'andamento economico ed alla necessità del servizio, valuteranno se integrare l'attuale organico con l'assunzione di un farmacista collaboratore

RF *OR* *AR* *R*

Art. 4 Organizzazione del lavoro

L'orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno è di 38 ore ripartito di norma su cinque giorni secondo gli orari di apertura fissati dall'ASL territoriali.

Quando il lavoratore è chiamato all'espletamento del servizio presso le farmacie aperte di sabato, l'Azienda ove possibile assicurerà il recupero delle ore di straordinario svolte nella settimana precedente o in quella successiva, con il pagamento della sola maggiorazione, in caso contrario tali ore verranno retribuite come straordinario.

L'Azienda predisporrà dei calendari mensili con indicato la sede e l'orario di lavoro di ciascun lavoratore, applicando il principio di equità dei carichi di lavoro in maniera tale che il servizio farmaceutico nella giornata di sabato di norma venga svolto dal personale laureato con un commesso.

Art. 5 Riduzione dell'orario di lavoro

Le Parti concordano che il monte ore annuo relativo alla riduzione dell'orario di lavoro (ROL) pari a 96 ore, potranno essere di norma usufruite a giornate intere oppure a mezze giornate nel mese di riferimento.

La richiesta dovrà essere effettuata prima della stesura del calendario mensile salvo casi eccezionali. Durante i giorni di malattia o di ferie inferiori alla settimana il personale non maturerà la riduzione di orario, verrà effettuato pertanto un conguaglio annuale di tali periodi.

Le riduzioni di orario (ROL) non sono cumulabili ai giorni di ferie.

Art. 6 Maggiorazioni

Le Parti concordano che la 39° e 40° ora è retribuita con la maggiorazione del lavoro straordinario come previsto dall'art. 26 del CCNL del 1.7.95.

Le Parti concordano di elevare la maggiorazione del lavoro domenicale e festivo recuperato al 40%.

Art. 7 Permessi

I brevi permessi retribuiti, previsti dall'art. 16 del CCNL, potranno essere concessi nel corso dell'anno con un preavviso di due giorni, salvo casi eccezionali.

I permessi non si possono cumulare alle ferie o ROL e verranno concessi previo godimento dei ROL mensili.

Art. 8 Ferie

Fermo restando che le ferie annuali coincidono con le chiusure estive delle farmacie, le restanti giornate di ferie dovranno essere richieste e programmate almeno con trenta giorni di preavviso e prima della stesura del calendario mensile per meglio effettuare l'organizzazione del lavoro.

Resta inteso che l'Azienda accetterà le richieste in funzione di poter garantire un organico minimo pari a sei unità in servizio.

Art. 9 Formazione continua

Le Parti concordano che una politica di formazione e di aggiornamento professionale di tutto il personale, è condizione necessaria per lo sviluppo dell'Azienda.

L'Azienda attuerà per tutti i dipendenti significativi percorsi formativi e di aggiornamento professionale, finalizzati sia alla crescita professionale di ciascuno, che ad elevare la qualità e l'efficienza del sistema aziendale per rendere il servizio sempre più corrispondente alle esigenze dei cittadini/utenti.

L'Azienda per quanto riguarda i corsi di formazione ECM autorizzati dalla stessa, riconosce ai farmacisti collaboratori e direttori i costi dei corsi accreditati e le ore di

RF *LR* *IP* *Graci*

frequenza come ore di lavoro a tutti gli effetti, con la maggiorazione del 35% in caso di frequenza fuori orario di lavoro.

Resta inteso che nel caso della formazione FAD (Formazione a Distanza) l'Azienda mette a disposizione luogo e attrezzatura informatica, in particolare il personal computer ed il collegamento internet.

Art. 10 Mensa

Le Parti concordano di elevare l'importo del buono pasto ad € 5,29 con decorrenza giugno 2008.

Le Parti stabiliscono di erogare - salvo detrazioni per eventuali festività infrasettimanali - 5 tickets settimanali, per il normale orario di lavoro, indipendente dall'organizzazione del lavoro stessa, non sarà invece riconosciuto nel caso di assenza della corrispondente prestazione lavorativa (maternità, malattia, ferie, aspettativa non retribuita).

Per le ore di lavoro straordinario svolte nella giornata di sabato - domenica - eventuali festività verrà erogato un ticket per prestazioni superiori alle quattro ore anche se recuperate.

Art. 11 Indennità tecnico professionale

Le Parti concordano il riconoscimento di tale istituto contrattuale pari a Euro 77,47 mensili ai farmacisti a tempo indeterminato assunti dopo il 16 giugno 2000.

Le Parti concordano di integrare tale l'indennità, al personale inquadrato al livello A1, con un importo pari ad € 35,00 (Euro trentacinque) con decorrenza 1 settembre 2008.

NON ASSORBIBILE



Art. 12 - Indennità quadri

Come riconoscimento del ruolo ed incentivo ad una piena espressione dei compiti funzionali e delle qualità propositive necessarie al potenziamento ed allo sviluppo delle attività dell'Azienda ed in particolare per il miglioramento del servizio all'utenza, viene riconosciuta una indennità quadri aggiuntiva per quattordici mensilità facente parte della retribuzione individuale, con decorrenza 1 settembre 2008, secondo il seguente prospetto:

Q1 € 55,00 (Euro cinquantacinque)

Q2 € 50,00 (Euro cinquanta)

Q3 € 45,00 (Euro quarantacinque)

Art. 13 - Integrazione Elemento Personale Aggiuntivo

Al personale inquadrato al livello B1 e A2 in servizio alla data del 1 giugno 2008 verrà corrisposta una integrazione dell'elemento EPA pari ad € 25,00 (Euro venticinque) con decorrenza 1 settembre 2008.

Art. 14 Sostituzione del direttore di farmacia

Al personale laureato che sostituisce il direttore di farmacia verrà corrisposta la differenza retributiva relativa al livello Q2 per una sostituzione a partire da una giornata lavorativa di otto ore.

Art. 15 Lavaggio camici

L'Azienda provvederà al lavaggio dei camici.



Art. 16 Rimborso chilometrico

L'uso per motivi di servizio della propria auto viene indennizzato mensilmente con l'applicazione delle tabelle ACI.

I lavoratori forniranno all'Azienda il foglio debitamente compilato, attenendosi alle disposizioni necessari all'applicazione corretta di tale norma.

Art. 17 Sicurezza sul lavoro

Le Parti concordano di effettuare una verifica delle polizze in essere.

Art. 18 Inventario

Le Parti concordano che al personale che effettuerà l'inventario venga riconosciuto un compenso pari al trattamento massimo previsto per il lavoro straordinario riferito al livello di inquadramento Q2, fermo restando il trattamento economico riferito al livello Q1 per il direttore di Azienda.

Art. 19 Installazione Videocamere

L'Azienda per la salvaguardia dei beni aziendali e per l'incolumità dei dipendenti e delle persone che possono entrare in farmacia ha installato dei sistemi di videosorveglianza. Questi sistemi sono stati installati nel rispetto dello statuto dei lavoratori e della legge sulla privacy.

Art. 20 Premio di Produttività

Per l'anno 2008 si discuterà il Premio di Produttività entro il secondo semestre dell'anno, così come per l'anno 2009.

Art 21 Validità Accordo integrativo

Il presente accordo aziendale avrà durata fino al 31 dicembre 2009.


Letto, approvato e sottoscritto.

P/La Azienda



Filcams-Cgil

RSA



30 OTT. 2009

Prot. Generale: 83

VERBALE DI ACCORDO

Brugherio, 22 ottobre '09

tra

l'Azienda rappresentata dal Presidente Dott. Fumagalli Marco e dal
Direttore di Azienda dott.ssa Ornella Sala

e

la FILCAMS- CGIL rappresentata da Antonella Protopapa e la RSA Dott.ssa
Radice Nadia

si è definito il presente Verbale di Accordo.

Ad integrazione del contratto integrativo del 23 giugno 2008, le Parti concordano di normare il servizio notturno delle farmacie come di seguito riportato:

- il servizio notturno a battenti chiusi svolto dalle ore 19:30 alle ore 22 verrà compensato con la maggiorazione del 35%. Poichè il personale farmacista chiamato a prestare il turno notturno svolgerà il servizio dalle ore 15:30 alle 22:00 (totale ore lavorate 6,5) l'ora e mezza non lavorata rientrerà negli eventuali riposi compensativi della giornata del sabato o altra reperibilità diurna.

- il servizio notturno a battenti chiusi nei giorni festivi o di domenica dalle ore 19:30 alle ore 22 verrà recuperato e compensato con la sola maggiorazione del 40%.

Tale accordo ha decorrenza a partire dal 1 maggio 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

p/la Azienda



p/la Filcams-Cgil

